F.I.L.I.N.S.

FEDERAZIONE ITALIANA LICEI LINGUISTICI E ISTITUTI SCOLASTICI NON STATALI F.I.I.N.S.E.I.

FEDERAZIONE ITALIANA ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE

U.G.L.scuola - Unione Generale del Lavoro

U.G.L.confederazione

A.Na.C.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO A PROGETTO

PER IL PERSONALE DOCENTE

CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

DELLE SCUOLE ED ISTITUTI D'ISTRUZIONE ASSOCIATI A

F.I.L.I.N.S. - F.I.I.N.S.E.I.

Da valersi su tutto il territorio italiano dal primo settembre 2004 al trentuno agosto 2008

1

INDICE

- Premessa pag. 3
- Stipula del contratto pag. 7
- TITOLO I: Sfera di applicazione pag. 8
- TITOLO II: Adempimenti del docente collaboratore pag. 9
- TITOLO III: Trattamento economico pag. 11
- TITOLO IV: Sospensione dell'attività pag. 14
- TITOLO V: Contratto individuale di collaborazione pag. 14
- TITOLO VI: Trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo pag. 15
- TITOLO VII: Contenzioso e commissione paritetica di arbitrato pag. 16
- Compenso: tabelle "A" e "B" pag. 17
- Sottoscrizione pag. 18

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO A PROGETTO

FILINS-FIINSEI-UGL-ANACCC VALIDO PER I DOCENTI DELLE SCUOLE NON STATALI – 2004/2008

PREMESSA

Il presente contratto di collaborazione a progetto ha lo scopo di regolare il rapporto di lavoro fra le scuole non statali ed i docenti e scaturisce dall'esame congiunto delle nuove norme che riguardano sia la riforma della scuola che quella del lavoro.

I soggetti coinvolti stanno modificando i rispettivi ruoli sotto la spinta di nuovi principi e di nuovi assetti giuridici: da una parte c'è la scuola che, con il DPR 275/99 (art. 21, legge 59/97) ha acquisito personalità giuridica e responsabilità di auto-governo, dall'altra c'è il docente che va assumendo sempre più, anche in base alla nuova normativa del lavoro, funzioni e caratteristiche che lo avvicinano alla figura del libero professionista.

Questi cambiamenti sono generati da una politica di delega dal potere centralizzato verso gli enti periferici e comportano una revisione non solo del contratto, ma anche delle regole deontologiche alle quali devono conformarsi le parti interessate.

Al fine di individuare gli elementi ispiratori del presente contratto, in coerenza con la tipologia del rapporto di lavoro a progetto, occorre preliminarmente considerare le norme che riguardano l'autonomia funzionale e l'attribuzione di responsabilità da parte della scuola, degli organi collegiali e dei singoli docenti.

Il citato DPR 275/99 stabilisce che ogni scuola deve presentare annualmente il "piano dell'offerta formativa" (POF) che rappresenta il documento d'identità dell'istituzione scolastica sotto ogni aspetto: strutturale, amministrativo, organizzativo, didattico, disciplinare e di sviluppo nell'ambito del territorio.

Il Collegio Docenti elabora la parte che attiene specificatamente al programma didattico definendone gli obiettivi, i metodi, i mezzi, i tempi, i criteri di verifica e, quindi, tutti i fattori che incidono sull'organizzazione scolastica nel suo complesso.

Ogni docente partecipa alla sua definizione, con l'apporto della propria materia e della propria esperienza, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni. L'insegnamento di ogni disciplina viene programmato come "piano di lavoro" dal rispettivo docente, di concerto con i colleghi per una comune azione pedagogica.

La parte che riguarda la struttura, l'amministrazione e l'organizzazione logistica dell'Istituto è elaborata nella scuola paritaria dalla gestione, in quanto principale, se non unico, ente finanziatore.

Questi segmenti programmatici vengono quindi assemblati e sottoposti all'approvazione del Consiglio d'Istituto che, nel nostro caso, non può che avere una funzione consultiva e di ratifica.

Il documento, così approvato nella sua interezza, costituisce l'elemento fondamentale su cui si basa il contratto che la scuola sottoscrive con i genitori e con gli alunni.

Nel POF sono indicati anche i criteri di scelta del personale docente ed il tipo di contratto che la gestione stipula con essi.

Il presente contratto collettivo nazionale è stato raggiunto mediante un confronto laborioso, ma mai conflittuale, fra le rispettive Organizzazioni Sindacali; esso ha lo scopo di disciplinare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa fra i docenti e le istituzioni scolastiche paritarie, o comunque abilitate a rilasciare titoli legali di studio, nel rispetto della nuova normativa del lavoro. Preliminarmente, si può osservare che nell'attività d'insegnamento svolto presso una scuola, il prescritto "programma o fase di esso" voluto dalla legge Biagi, può essere individuato nel "piano di lavoro", inserito nel POF, che la scuola, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, assegna al docente in relazione alla specifica disciplina e in base alle sue attribuzioni e competenze professionali.

La possibile applicazione del contratto di Co.Co.Co a progetto, fra scuola paritaria ed i docenti, anche secondo le ormai consolidate risoluzioni giurisprudenziali, scaturisce dalle seguenti considerazioni:

- 1) L'attività d'insegnamento si sostanzia in una prestazione d'opera intellettuale che può essere svolta nell'ambito della libera professione (art. 2230 professioni non protette) quindi senza dover necessariamente ricorrere al rapporto di lavoro subordinato. D'altronde, la scelta del tipo di rapporto lavorativo, nella scuola non statale, non può che essere lasciata alla libertà negoziale e organizzativa delle parti interessate. In particolare, la scuola paritaria, grazie ad una concessione amministrativa di delega, entra a far parte del sistema nazionale d'istruzione con un ruolo che ubbidisce essenzialmente al principio di sussidiarietà, mantenendo la sua natura di ente privato e autonomo: in quanto tale, mentre svolge una funzione pubblica di rilevanza giuridica che le impone una conformità di requisiti e di prestazioni didattiche, gode di quella libertà organizzativa e contrattuale che la stessa legge le conferisce.
- 2) Il codice civile non esclude la possibilità di regolare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a livello generale, mediante contratti collettivi nazionali di lavoro (artt. 2067 e segg.) stipulati dalle OO.SS. appartenenti alle rispettive Confederazioni maggiormente accreditate. Pertanto, le OO.SS. qui rappresentate, ritengono sia necessario disciplinare la collaborazione coordinata e continuativa (c.d. parasubordinato) con apposito contratto collettivo nazionale di settore, tenendo conto della recente riforma del lavoro. Tale determinazione deriva anche dall'incompleta attuazione della parità, che non consente a tutt'oggi un'effettiva equiparazione economica fra le scuole paritarie e quelle statali.
- 3) L'attuale assetto legislativo non prevede l'applicazione "erga omnes" (cioè obbligatoria per tutti) dei CCNL, pertanto questi hanno valore legale civilistico solo per le parti che le hanno sottoscritte. Di conseguenza possono sussistere, nell'ambito dello stesso settore, più CCNL che, nella libertà negoziale delle parti e nel rispetto delle leggi, possono anche stabilire norme e trattamenti diversi.
- 4) Il rapporto di co.co.co. si distingue sia da quello autonomo che da quello subordinato per le evidenti peculiarità oggettive che sono state chiaramente delineate dalle leggi, dalla giurisprudenza e dalle norme emanate dai Ministeri delle Finanze e del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL, ecc., che in questo contesto apparirebbe ripetitivo citare. La recente normativa, introdotta dalla legge Biagi, rende ancor più nette le differenze fra il lavoro autonomo propriamente detto "contratto d'opera", regolato dall'art 2222, ed il rapporto di lavoro c.d. "parasubordinato", specialmente in quei settori dove la prestazione lavorativa è di natura intellettuale (art.2230) mirata alla realizzazione di un programma e svolta nell'ambito di una struttura organizzata e condivisa con altri colleghi, come nel caso dell'insegnamento svolto presso un'istituzione scolastica.
- 5) Le scuole paritarie, in base all'art. 1 comma 4, lett.h, della legge n. 62/2000, sono tenute ad applicare per i propri docenti un "contratto collettivo nazionale di lavoro di settore" (che può regolamentare sia un rapporto di lavoro parasubordinato, come in questo contesto, sia un rapporto di lavoro subordinato). Inoltre, il comma 5 della stessa legge consente a dette scuole l'utilizzazione di personale volontario o legato da contratti individuali d'opera (art. 2222) nel limite del 25% delle ore lavorative totali. A parere delle parti sindacali qui rappresentate, la scuola paritaria può legittimamente adottare, senza alcun limite, il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a Progetto, ovvero a Programma (CCNLP) per i docenti, in quanto questo è in linea con la prescrizione del comma 4/h ed è, invece, estraneo alle previsioni del citato comma 5.

Le parti concordano in merito all'adeguamento dei compensi riportati nelle tabelle A e B e alla costituzione della prescritta commissione di certificazione per la ratifica del presente contratto, che successivamente sarà depositato, a norma di legge, presso il Ministero del Lavoro ed il CNEL.

Alcuni riferimenti normativi:

- DPR 275/99 per l'autonomia delle istituzioni scolastiche
- Legge 62/2000 per la parità scolastica
- Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 legge Biagi (G. U. n. 47 del 26 Febbraio 2003)
- D.lvo n. 276 del 10 settembre 2003 (norme applicative della legge Biagi) (G.U. n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159 Legge in vigore dal 24/10/2003)
- Circolare del Ministero Del Lavoro n. 1 del 8 gennaio 2004 (G.U. n. 10 del 14 gennaio 2004)
- Circolare INPS n. 27 del 10/02/2004
- Circolare INAIL n. 22 del 18/03/2004

"L'art. 39 della Cost., che prevede contratti con efficacia obbligatoria (erga omnes) formati dai Sindacati registrati, non ha ancora avuto la sua attuazione nella legge, pertanto i C.C.N.L. stipulati dalle O.O.S.S. maggiormente rappresentative, hanno natura negoziale privatistica, ovvero la loro interpretazione rientra nell'ambito delle contrattazioni collettive di Diritto Privato".

(Artt. 2067 e segg. c.c.)

"La possibilità di costituzione di rappresentanze sindacali sussiste, ai sensi dell'art. 19 della L. 20 maggio 1970, n. 300, anche quando la costituzione predetta sia promossa da una pluralità di lavoratori aderenti ad un'associazione sindacale che, dotata di rappresentatività sul piano nazionale, non sia invece rappresentativa in una determinata zona o settore, ma si attivi per diventarlo anche in tale ambito".

(Cass., 18 febbraio 1985, n. 1418)

"Il principio di inderogabilità del contratto collettivo, sancito dall'art. 2077 c.c., esplica la sua operatività nei confronti dei contratti individuali stipulati tra datore di lavoro e prestatore d'opera, i quali non possono addivenire a pattuizioni che siano in contrasto con la regolamentazione di carattere generale posta in essere dalle Organizzazioni di categoria; in tal caso le clausole difformi del contratto individuale sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo più favorevole al lavoratore. Quando, invece, ad una regolamentazione generale per gli appartenenti ad una determinata categoria di lavoratori, se ne sostituisce un'altra, parimenti a carattere generale, mediante un contratto collettivo concordato fra le categorie interessate, le clausole di quest'ultimo, siano più o meno favorevoli, si sostituiscono alle precedenti.

(Cass.11 marzo 1970, n.631, Riv. dir. lav. 1971, II, 471; 28 aprile 1961, n.970, Dir. lav., 1962, II, 6)

"L'ipotesi di due contratti, uno dei quali il più ampio e comprensivo, regola anche i rapporti di lavoro di una categoria regolata dall'altro, è ipotesi particolare, ma non diversa rispetto a quella di due o più contratti che regolino i rapporti economici o normativi relativi agli appartenenti a una sola e medesima categoria. Tali casi restano fuori dell'ambito della delegazione conferita al Governo dalla legge, n.741 del 1959, che è un sistema transitorio ed eccezionale che non deve ledere l'autonomia sindacale. Pertanto, di fronte a due contratti depositati a sensi di legge e che regolino rapporti di una medesima categoria - e poco importa se uno di essi regoli anche i rapporti di altre categorie o quelli della stessa categoria nell'ambito di una categoria più vasta - ogni scelta del legislatore delegato violerebbe quelle libertà e quell'autonomia costituzionalmente garantite".

(Corte Cost., 22 giugno 1963, n. 106; Giust. civ., 1963, III, 234; Foro it., 1963, I, 1336)

"Con riguardo alle prestazioni di contenuto intellettuale, in cui maturano situazioni di rapporti parasubordinati, che per la loro stessa natura non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale, né postulano un'assunzione di rischio a carico del lavoratore, l'accertamento della natura del rapporto va desunta esclusivamente dalla posizione tecnico/gerarchica in cui si trovi o meno il lavoratore medesimo, in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro, che inerisca all'intrinseco svolgimento di quelle prestazioni, restando irrilevante, ove difetti detto requisito, l'eventuale sussistenza di connotati normalmente propri del lavoro subordinato, quali la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità dell'attività e la forma della retribuzione; quando poi le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che, in concreto, detto elemento si sia realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo."

(Cass. Civ. Sez. Lav., n. 08120 del 02/07/1992, I.N.P.S. c. Cosmacini - rv 478002)

"L'attività d'insegnamento - come ogni altra attività umana economicamente rilevante - può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione, della quale è elemento rivelatore decisivo la circostanza che le prestazioni del docente siano soggette, nel loro concreto svolgimento, a poteri datoriali di direzione e di controllo momento per momento, pur compatibilmente con le peculiari caratteristiche della detta attività intellettuale, e che la violazione degli obblighi del docente esponga il medesimo a responsabilità disciplinari, avendo invece carattere meramente sussidiario altri elementi (come l'inserimento del docente in un'organizzazione imprenditoriale, la mancanza di rischio economico, la continuità del rapporto, il vincolo di orario e la predeterminazione di un programma) e salva comunque, nei casi dubbi, la rilevanza della qualificazione assegnata al rapporto dalle stesse parti."

(Cass. Civ., Sez. Lav., n. 01502 del 10/02/1992, Soc. I.C.I.P. c. I.N.P.S. - rv 475659)

"Vi sono attività, come nel caso delle prestazioni d'opera intellettuale (art. 2230) in cui gli aspetti caratterizzanti del lavoro autonomo o del lavoro subordinato sono coesistenti - per esempio nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di parasubordinazione - per le quali assume particolare rilevanza la qualificazione voluta dalle parti nell'atto scritto costitutivo del rapporto."

(Cass. Civ. Sez. Lav., 23/06/1989, n. 03023)

"Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti, in quanto il principio secondo cui, in ordine alla distinzione suddetta, é necessario aver riguardo al contenuto effettivo del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen juris usato dalle parti, non comporta che la dichiarazione di volontà di queste in relazione alla fissazione di tale contenuto, o di un elemento di esso qualificante ai fini della distinzione medesima, debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non si debba tener conto del relativo reciproco affidamento delle parti stesse e della concreta disciplina giuridica del rapporto, quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale. Pertanto, quando le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non é possibile specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l'uno o con l'altro tipo di rapporto - pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che, in concreto, il detto elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo."

(Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1388/89 - n. 2024/90 - n. 8120/92 - n. 2690, 8 marzo 1995).

"Il principio per cui, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, e' necessario avere riguardo all'effettivo contenuto del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen juris usato dalle parti, non implica che la loro dichiarazione di volontà in ordine alla fissazione di tale contenuto debba essere stralciata nell'interpretazione del contratto e che non debba tenersi conto del relativo affidamento reciproco delle parti, costituendo per contro tale dichiarazione, anche in relazione al suddetto affidamento, in presenza di modalità esecutive non incompatibili con l'espletamento in forma autonoma della prestazione di lavoro, un elemento di carattere fondamentale e prioritario, per risolvere le situazioni di ambiguità fattuale".

(Cass. Civ. Sez. Lav. n. 4948, 29 maggio 1996)

- Dal mensile Scuola & Amministrazione - ottobre 1991 - Ed.: Carra Editrice - Casarano (Le). (commento di Luciano Molinari)

FUNZIONE DOCENTE.

1) Diritti professionali:

- diritto alla libertà d'insegnamento:
- diritto alla libera scelta del metodo;
- diritto all'aggiornamento culturale e professionale, da considerare anche come dovere professionale.

2) Poteri professionali:

- organizzazione dell'attività didattica;
- programmazione;
- verifica e valutazione;
- disciplina alunni.

3) Doveri professionali:

- attengono ai limiti insiti nei correlati diritti e poteri professionali ed al loro corretto esercizio, conseguenti alla deputatio ad finem, o destinazione di scopo, della funzione;
- dovere all'aggiornamento culturale e professionale.

I diritti che ineriscono alla funzione docente si identificano nel diritto alla libertà d'insegnamento e nel diritto alla libera scelta del metodo; diritti che, comunque, debbono essere esercitati.

I doveri, invece, costituiscono il corrispettivo all'esercizio corretto e compiuto di quei diritti conferiti al docente, in quanto soggetto titolare della funzione, esclusivamente ed unicamente in vista dello scopo da perseguire: esercitare il diritto sociale all' istruzione come estrinsecazione dell' interesse legittimo dei discenti e, ancor più, del diritto soggettivo di questi alla prestazione didattica.

(Artt. 2, 33 e 34 della Costituzione).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO A PROGETTO

STIPULA

Il giorno trenta Aprile dell'anno duemilaquattro, presso la sede dell'Istituto Tecnico Aeronautico Paritario "Santa Maria" in Via Ticino, 45/b – 00015 Monterotondo (ROMA),

- la Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici non Statali (F.I.L.I.N.S.) rappresentata da:
 - Presidente Nazionale Prof. Giovanni Piccardo - Consigliere Nazionale Prof. Antonio Paradiso
- la Federazione Italiana Istituti Non Statali di Educazione e Istruzione (F.I.I.N.S.E.I.) rappresentata da:

- Presidente Nazionale Prof. Giovanni Previde Prato - Vice Presidente Prof. Vincenzo Pellegrini

> e le *O.O.S.S.*:

- l'Unione Generale dei Lavoratori - Scuola (U.G.L. SCUOLA)

rappresentata da:

- Presidente Nazionale Prof. Nicola Trani - Segretario Nazionale Prof. Gianfranco Avila

- la *U.G.L. confederazione*

rappresentata da:

- Segretario Generale

Dott. Stefano Cetica

- Associazione Nazionale Collaboratori Coordinati e Continuativi (A.Na.C.C.C.) rappresentata da:
 - Presidente Nazionale

Prof. Pier Paolo Profili

viene stipulato il presente

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a Progetto (C.C.N.L.P.)

da valersi in tutto il territorio nazionale Italiano, dal primo settembre duemilaquattro al trentuno agosto duemilaotto, per il personale docente che svolge l'attività d'insegnamento con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione del programma assegnato, presso i Licei Linguistici e gli altri Istituti d'Istruzione, gestiti da enti e da privati, associati alla F.I.L.I.N.S. o alla F.I.I.N.S.E.I. che li rappresentano.

Le istituzioni scolastiche non associate possono validamente adottare il presente C.C.N.L.P. dopo aver chiesto ed ottenuto l'iscrizione ad una delle suddette Federazioni, che ne rilascia debita attestazione. Resta inteso che le altre Associazioni di categoria e le OO.SS. interessate possono successivamente sottoscrivere il presente C.C.N.L.P. per adesione (art. 1332 c.c.).

ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE:

FILINS:

- Presidenza - Ist. Tecn. Aeron. "S. Maria" - Via Ticino, n. 45 - 00015 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06/906.27.302 - Fax 906.27.793 - www.filins.it - E.mail: info@filins.it FIINSEI: Presidenza - Via G. Leopardi, 7 - 20100 Milano - Tel/Fax: 02.4983409

U.G.L.scuola: Segreteria Nazionale - Via G. Amendola, 5 - 00100 Roma - Tel.: 06.4741200 e.mail: ugl.scuola@tiscali.it

U.G.L.confederazione - Via Margutta, 9 - 00100 Roma - <u>www.ugl.it</u> *A.Na.C.C.C.*: Viale Umberto, n. 52 - 07100 SASSARI - Tel.: 079.23.13.15

TITOLO I

SFERA DI APPLICAZIONE

Art. n. 1

(Scopo del contratto e ambito di applicazione)

Il presente *contratto collettivo nazionale* regola il rapporto di lavoro del personale docente, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, titolare d'incarico d'insegnamento presso i Licei Linguistici e gli altri Istituti d'Istruzione, gestiti da enti o privati, ivi compresi i Corsi, le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, le Accademie e le Scuole di varia cultura, associati alla FILINS o alla FIINSEI che li rappresentano, da valersi in tutto il territorio nazionale.

Lo scopo del presente accordo sindacale è anche quello di stabilire un minimo tariffario, onde garantire un trattamento economico proporzionale ed adeguato a tutti gli operatori del settore.

Art. n. 2

(Caratteristiche del rapporto e luogo di lavoro)

Il rapporto di lavoro, secondo gli artt. 61/69 del DL.vo n. 276/2003, si realizza con le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, e si basa sull'assegnazione da parte del committente di un programma da svolgere in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e con l'inserimento del docente nell'organizzazione funzionale della scuola.

Il docente ha diritto di conoscere preventivamente la sede dell'istituto presso il quale dovrà svolgere l'incarico e dello specifico programma didattico inserito nel POF (art. 19).

Art. n. 3

(Periodo di validità, disdetta e rinnovo)

- a) Il presente C.C.N.L. ha validità quadriennale, con decorrenza dal primo settembre dell'anno duemilaquattro e scadenza al trentuno agosto dell'anno duemilaotto. Si intenderà rinnovato di un anno, e così di anno in anno, qualora non venga disdetto da una delle due parti stipulanti, tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.
- b) In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo accordo collettivo.
- c) Prima della scadenza e dell'eventuale disdetta, che dovrà essere comunque motivata, le parti s'impegnano a promuovere un tavolo di trattativa per valutare le condizioni di rinnovo.
- d) Il contratto individuale di collaborazione deve indicare il periodo d'incarico, che deve essere a termine (corrisponde generalmente al periodo di attività dell'anno scolastico) e non può essere di durata inferiore a trenta giorni, secondo gli accordi fra le parti interessate (art. n. 18).

Art. n. 4

(Inscindibilità delle norme contrattuali)

Le norme del presente contratto, in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili fra loro.

Art. n. 5

(Ambito del rapporto)

- a) Il presente contratto non si applica nei casi in cui, di fatto e per espressa volontà delle parti, si realizza un rapporto di lavoro subordinato.
- b) Ai fini dell'identificazione delle parti si precisa quanto segue:
- E' istituto d'istruzione il complesso delle attività educative, formative e scolastiche organizzate da enti o privati; se esso è conformato all'ordinamento scolastico nazionale, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti, prende la denominazione di scuola.

Le scuole che accedono alla parità fanno parte integrante del servizio nazionale d'istruzione.

L'Istituto è retto dal legale rappresentante, ovvero dall'ente gestore, che provvede alla sede, al finanziamento, all'avviamento e all'organizzazione dell'attività, determinandone l'indirizzo educativo. Il gestore (persona fisica o giuridica, ente privato o pubblico) è il titolare dell'eventuale decreto ministeriale di concessione governativa ed ha la responsabilità dei rapporti con i terzi; nel caso di specie assume il ruolo di committente.

- Il docente collaboratore a progetto è un prestatore d'opera intellettuale che svolge l'attività d'insegnamento come attività principale, ancorché non esclusiva (esente da IVA ai sensi delle norme vigenti) in piena autonomia per l'attuazione di un "progetto o programma o fase di esso". Egli viene commissionato e mette a disposizione dell'istituzione scolastica organizzata, in cui viene inserito, la sua capacità professionale di educatore e di formatore, con l'esclusione di ogni vincolo di subordinazione, assumendo in proprio la responsabilità dell'incarico ed i rischi da esso derivanti, secondo uno specifico "piano di lavoro" fornito dal committente, espressamente indicato nel POF e nel contratto individuale.

Art. n. 6

(Non esclusività del rapporto, impegno alla non concorrenza ed alla riservatezza)

- a) Il docente collaboratore a progetto è libero di assumere altri incarichi d'insegnamento o svolgere altra attività lavorativa (con l'esclusione di situazioni d'incompatibilità e compatibilmente con la natura, il prestigio e la morale derivanti dalla sua funzione d'insegnante e di educatore) purché non sia in diretta concorrenza con l'attività svolta dal proprio committente.
- b) Il docente collaboratore a progetto è tenuto a non divulgare o a riferire a chicchessia notizie, fatti o situazioni riguardanti la scuola o l'attività commissionata.

"Nel rapporto di lavoro subordinato il lavoratore viene inserito stabilmente nell'ambito strutturale e organizzativo dell'impresa; egli mette a disposizione tutte le proprie energie fisiche e intellettive per il raggiungimento delle finalità economico-produttive dell'azienda, assoggettandosì alle direttive dell'imprenditore e collaborando con lui nell'interesse diretto di quest'ultimo, sul quale esclusivamente ricade il rischio dell'impresa ' (Cass. 7/4/1982 n. 2158).

Il rapporto di lavoro subordinato ha come presupposto la fiducia data dal datore di lavoro al dipendente, basandosi sulla collaborazione di questi, per il conseguimento dei fini dell'azienda. Il vincolo di subordinazione si concreta per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere impartire direttive non soltanto generali, in conformità ad esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire, di volta in volta, all'intrinseco svolgimento delle prestazioni ".

(Cass. lav. 10/7/1984 n. 4036)
"Le prestazioni dei docenti, qualora configurino attività di lavoro autonomo svolto nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, terzo comma, lettera a) del DPR 29 settembre 1973, n. 597, richiamato dall'art. 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono da considerarsi fuori del campo di applicazione del tributo IVA, a meno che non siano rese da soggetti che svolgono per professione abituale altra attività di lavoro autonomo soggetta all'IVA ai sensi del 1° comma dello stesso art. 5. In tal caso anche le prestazioni didattiche dovranno essere regolarmente assoggettate al tributo.

(Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 363801 del 2 giugno 1980)

TITOLO II ADEMPIMENTI DEL DOCENTE COLLABORATORE A PROGETTO

Art. n. 7

(Qualifiche e mansioni del docente)

- a) Il programma di lavoro include la funzione docente che è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.
- b) L'attività d'insegnamento è disciplinata non solo da norme deontologiche, ma soprattutto da disposizioni e regolamenti legislativi, ministeriali e regionali alle quali andrebbe a sovrapporsi, in modo pedissequo, qualsiasi intervento inerente del capo d'istituto. Infatti, le prescrizioni e gli adempimenti, in larga misura, scaturiscono da esigenze e comportamenti connaturali a tale attività, quindi di diritto oggettivo, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro instaurato con l'ente gestore della scuola.
- Ciò non impedisce, comunque, al dirigente scolastico, senza timore di alterare il rapporto di collaborazione, di poter controllare in itinere l'operato del docente, eventualmente anche intervenendo con consigli e apporti personali per il miglior esito dell'azione didattica, purché ciò venga fatto, nel caso di specie, in funzione esclusivamente del controllo sull'adempimento contrattuale e con lo spirito della collaborazione, senza mai ricorrere all'imposizione d'autorità o a rilievi disciplinari.

c) I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il normale orario d'insegnamento, espletano le altre attività connesse alla loro funzione, tenuto conto degli impegni inerenti alla natura dell'attività didattica e della necessaria partecipazione al governo della comunità scolastica (art. 395 T.U.).

In sintesi:

- curano il proprio aggiornamento culturale e professionale;

- partecipano alle riunioni degli Organi Collegiali di cui fanno parte;

- partecipano alla realizzazione dell'iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti Organi Collegiali;

- curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;

partecipano ai lavori delle commissioni d'esame in cui siano stati nominati.

Il docente collaboratore, quindi, svolge tutte quelle mansioni collaterali all'insegnamento, che costituiscono un supporto irrinunciabile per ogni docente "professionista", come ad esempio:

- relazioni didattiche preventiva e consuntiva dell'anno scolastico;

- corretta tenuta dei registri personali e di classe;

- incontro periodico con le famiglie;

- correzione degli elaborati, valutazione e verifica dell'apprendimento;
- scelta del libro di testo e degli altri eventuali sussidi didattici;

- preparazione delle unità didattiche e aggiornamento;

- partecipazione ai consigli di classe, d' interclasse, del collegio docenti e d'istituto;
- partecipazione alle commissioni d'esame di cui siano, eventualmente, componenti;
- apporto costante della propria esperienza e della propria collaborazione per la

realizzazione del POF e per il raggiungimento degli scopi prefissati dal Progetto Educativo. d) Particolare attenzione spetta al ruolo partecipativo del docente in seno agli Organi Collegiali,

d) Particolare attenzione spetta al ruolo partecipativo del docente in seno agli Organi Collegiali, anche per quanto riguarda la programmazione didattica e l'organizzazione dell'anno scolastico, delle attività curricolari, extracurricolari e dell'orario settimanale delle lezioni (art. 8).

In tale ottica il contratto individuale di collaborazione deve contenere anche l'impegno, da parte del docente, a dare il proprio contributo di consulenza e di esperienza per la realizzazione degli obiettivi prefissati nel piano dell'offerta formativa, coerentemente con il Progetto Educativo.

e) Il docente deve possedere i titoli ed i requisiti richiesti dalle norme per poter assumere l'incarico d'insegnamento, tenuto conto anche della natura giuridica della scuola (autorizzata, legalmente riconosciuta, parificata, pareggiata o paritaria) e del conseguente livello di responsabilità, che egli assume nei confronti della legge e delle istituzioni in quanto *incaricato di pubblico servizio*.

Art. n. 8

(Orario settimanale delle lezioni e organizzazione dell'attività didattica)

- a) I turni di attività, derivanti dall'orario settimanale per l'avvicendamento delle lezioni in classe, viene stabilito dal Collegio Docenti in base a esigenze e considerazioni di carattere didattico, conciliate con quelle dei singoli insegnanti e dell'organizzazione della scuola.
- b) Lo stesso Collegio Docenti, avvalendosi dell'*autonomia funzionale* (DPR n. 275 8 marzo 1999) e delle prerogative ad esso attribuite, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Progetto Educativo, delibera per il coordinamento e l'organizzazione dell'azione didattica, i criteri di valutazione, il calendario delle riunioni e degli adempimenti unitamente alle attività curricolari ed extra curricolari.
- c) Ogni variazione d'orario da parte del docente collaboratore è ammessa, purché sia concordata con i colleghi e non comporti interruzione o disservizio al regolare svolgimento dell'attività scolastica, in sintonia con gli impegni contrattuali.

TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. n. 9

(Corrispettivo)

a) Il docente collaboratore, nella sua offerta, deve indicare l'entità dell'onorario in relazione alla professionalità, alla quantità di tempo richiesto ed alla qualità di ogni singola prestazione, tenuto conto dei parametri di seguito indicati e accettati a livello di contrattazione collettiva nazionale.

(La disponibilità del docente è legata alla quantità di tempo che egli può e intende dedicare all'insegnamento, in relazione allo specifico interesse professionale e alle ore assegnate; mentre la qualità del servizio dipende dalle capacità culturali, dalle attitudini pedagogiche e dall'impegno che egli profonde in tale attività.

Mentre risulta facile "misurare" il primo fattore - la quantità di tempo dedicato all'insegnamento - si rivela arduo valutare il secondo - la qualità del servizio didattico - se non a posteriori. In ogni caso, uno dei fattori da non trascurare è senz'altro il curriculum professionale dell'insegnante: titoli, referenze, esperienza, pubblicazioni, ecc.; nondimeno, per ovvie ragioni, deve essere trascurata la capacità finanziaria dell'ente commissionante, ossia dell'istituto.)

b) In generale, l'entità del compenso del docente collaboratore a progetto è correlato:

- al monte ore necessario per l'attuazione del programma prefissato nel POF in relazione alla specifica materia e alle altre mansioni sussidiarie dell'insegnamento;

- alla "bontà" dei risultati ottenuti rispetto a quelli prefissati nel POF (per risultati non ci si riferisce alla percentuale di promozioni, anche se tale elemento costituisce sicuramente un'importante indicazione, ma alla reale crescita culturale e morale degli allievi, in relazione alla loro situazione iniziale) ed al completo e proficuo svolgimento del programma assegnato per il raggiungimento dei fini istituzionali della scuola;
- ai titoli e alle referenze: laurea, abilitazione, esperienza maturata (da non confondersi con l'anzianità);
- alla dimensione e alle possibilità finanziarie della scuola (numero medio di alunni per classe, numero totale di alunni, rette di frequenza, entità dei costi);
- alla situazione socio-economica della regione (nord-centro-sud) e del bacino di utenza.

(I riferimenti sopra indicati possono suscitare qualche incertezza perché non esiste un "metro" oggettivamente e universalmente valido per la loro valutazione, ma è certo che la qualità ed il prestigio di una scuola derivano principalmente dalla "valenza" dei docenti; questa può essere testimoniata dalla stima degli allievi e dal loro "indice di gradimento", nonché dal numero delle nuovi iscrizioni.

L'alunno investe il suo impegno nella scuola per ottenere un avvenire migliore, mentre la scuola investe le proprie risorse per migliorare la qualità del servizio affidato agli insegnanti. Più alto è l'investimento, più buono è il risultato, più sicura è l'affermazione: così è se le *scelte* vengono fatte in modo corretto ed oculato, con un processo di ottimizzazione delle disponibilità e delle risorse.)

c) L'unità didattica è alla base della programmazione d'insegnamento, mentre l'ora di lezione, da non confondersi con la prima, è l'unità economica per il calcolo dei costi nella gestione della scuola; per questo il compenso base del docente collaboratore viene riferito generalmente all'ora di lezione svolta in classe

Di seguito, vengono indicate le prestazioni, distintamente considerate, che è opportuno prevedere nel contratto individuale di collaborazione a progetto per l'attribuzione dei rispettivi compensi:

- 1) compenso base per ogni ora di lezione effettivamente svolta in classe;
- 2) compenso integrativo per ogni "compito in classe" debitamente corretto e valutato nelle materie che prevedono la prova scritta in misura, mediamente, di uno al mese;
- 3) gettone di presenza, per materia insegnata e per classe, assegnato per ogni consiglio di fine trimestre o quadrimestre o di scrutinio, indipendentemente dalla durata del consiglio stesso, anche se differito in più sedute; idem, per l'incontro con le famiglie;
- 4) gettone di presenza per ogni altra riunione deliberata dagli Organi Collegiali;

5) parcella giornaliera d'esame in caso di partecipazione alle rispettive commissioni.

(Tutte le prestazioni svolte in regime di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di un programma prefissato, cui il docente è tenuto *professionalmente* ad ottemperare, possono essere conglobate in unico compenso *forfettario*, oppure remunerate *per singola prestazione*. Ragioni di opportunità inducono a ritenere più confacente, sia all'attività scolastica che al tipo di rapporto in esame, il compenso calcolato per singola prestazione.)

d) Il compenso dovrà essere specificato nel contratto individuale di collaborazione, secondo le tariffe indicate nelle tabelle A e B allegate al presente contratto - con facoltà di flessibilità fino ad un massimo del 30 % (art. n. 10) - e con le indicazioni riguardanti le modalità di corresponsione.

- e) Non è influente la cadenza del periodo in cui vengono corrisposti gli eventuali compensi o acconti (settimanale, mensile, bimestrale, ecc.); tuttavia, è necessario tenere conto delle scadenze fiscali e contributive che, nel caso di specie, sono uniformate a quelle dei dipendenti.
- f) Al docente di discipline per il cui insegnamento è previsto il possesso del solo diploma (assistente di laboratorio, insegnante tecnico-pratico, maestro elementare e di scuola materna, ecc.) viene assegnato un livello di qualifica inferiore ed un compenso proporzionato, secondo quanto distintamente indicato nella tabella A.

Art. n. 10

(Flessibilità del compenso e concertazione decentrata)

- a) I compensi per ora di lezione effettivamente svolta (indicati nella tabella A) e quelli integrativi (indicati nella tabella B) possono essere soggetti ad un aumento o ad una riduzione, in percentuale comunque non superiore al 30 %, in funzione dei parametri individuati nell'articolo precedente e secondo gli accordi delle parti interessate; a tale scopo, se necessario, le parti possono avvalersi dell'opera di mediazione della commissione arbitrale (art. n. 24).
- b) E' consentito, in deroga a quanto stabilito nel successivo *art. n. 12*, alle sigle firmatarie del presente CCNL, addivenire ad accordi decentrati o aziendali che tengano conto di particolari situazioni contingenti locali con carattere di eccezionalità. In tal caso, i contratti devono essere depositati presso le sedi provinciali, competenti per territorio, degli Ispettorati del Lavoro e dell'INPS, entro trenta giorni dalla data di stipulazione (legge 29/7/96, n. 402 art. 3, comma 2) ed inviati in copia conforme alle sedi nazionali delle rispettive OO.SS. e della FILINS.

Art. n. 11

(Compensi integrativi)

Il docente, sia laureato che diplomato, ha diritto al compenso integrativo per gli adempimenti complementari all'attività didattica, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente contratto (artt. n. 7 e 9), in quanto ogni prestazione lavorativa del collaboratore viene singolarmente considerata.

Art. n. 12

(Compensi minimi)

Le tariffe indicate nelle tabelle A e B, ridotte del 30%, rappresentano in ogni caso i compensi minimi, salvo particolari accordi sindacali decentrati di adeguamento, debitamente sottoscritti dalle rispettive rappresentanze sindacali e depositati entro trenta giorni presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro. (art. n. 10 - II c.v.)

Art. n. 13

(Compenso addizionale per interruzione attività)

E' facoltà del committente attribuire al docente collaboratore un compenso addizionale per l'interruzione dell'attività didattica durante le festività ed i mesi estivi, secondo accordi delle parti interessate.

Art. n. 14

(Compenso accessorio per trattamento di fine incarico)

E' facoltà del committente, anche in base alla qualità dei risultati previsti ed ottenuti ed al livello professionale del docente, riconoscere allo stesso un compenso accessorio di trattamento di fine rapporto (TFR), secondo parametri espressamente indicati nel contratto individuale di collaborazione a progetto.

Art. n. 15

(Durata dell'ora di lezione e relativo compenso base)

L'ora di lezione è di 60 minuti. Lezioni di durata inferiore sono compensate in proporzione, salvo che non sussista l'obbligo del recupero delle frazioni di tempo non utilizzate.

La Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4570/96 ha ribadito il principio secondo il quale, in vacanza di specifica norma legislativa, il contratto di lavoro rappresenta un contratto di scambio, basato sulla libertà negoziale delle parti, siano esse individuali o collettive o rappresentate da Organizzazioni Sindacali, secondo le leggi operanti nei rapporti privatistici (artt. 2067 e segg. c.c.); pertanto, non può essere invocata una parità retributiva semplicemente in relazione ad una comparazione intersoggettiva e/o di mansioni lavorative.

"Nel nostro ordinamento non esiste un principio generale di parità di trattamento nei rapporti di lavoro, non desumibile, in particolare, né dall'art. 36 Cost., che fissa il criterio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione con esclusivo riferimento al singolo rapporto di lavoro (a prescindere, quindi, da ogni comparazione intersoggettiva), né dall'art. 3 Cost., che stabilisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e non anche nell'ambito degli accordi privatistici (come i contratti individuali di lavoro autonomo), costituenti in ogni caso atti di autonomia negoziale.

(Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 04078 del 27/04/1987 - rv 452863).

"Non esiste nel nostro ordinamento un principio di diritto positivo, a carattere precettivo ed immediatamente operante, che imponga al datore di lavoro o committente, nell'ambito dei rapporti di lavoro privatistici, di attuare una parità di trattamento retributivo fra tutti i lavoratori svolgenti le stesse mansioni: siffatto principio che non trova sostegno nelle fonti legislative, anche di diritto comunitario ed internazionale (recepito dall'ordinamento italiano) non è, in particolare, ricavabile né dall'art. 36 Cost. (che si limita a fissare il criterio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva) né dall'art.3 Cost., che stabilisce soltanto l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma non certo nell'ambito dei rapporti privatistici, quali appunto i rapporti di lavoro privato.

(Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 02027, 25/02/1988 - rv 457898).
"Il precetto dell'art. 36, primo comma, Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, non è applicabile ai rapporti di lavoro autonomo, come quello concernente l'esercizio di prestazione d'opera intellettuale, priva del requisito della subordinazione, ancorché in regime di parasubordinazione."

(Art.409, n.3, c.p.c.). (Cass. civ., sez. lav., 26 luglio 1990, n. 7543).

"Nel contratto d'opera la prestazione di colui che si è obbligato a compiere un servizio non comprende solo lo

svolgimento di un'attività lavorativa, ma anche la produzione del risultato utile promesso, sicché essa non può ritenersi adempiuta quando, nonostante il trascorrere di un ragionevole periodo di tempo dal conferimento dell'incarico, risulti evidente che il prestatore d'opera - per negligenza o per difetto di preparazione - non è nelle condizioni di raggiungere il risultato pattuito, senza che in tale caso la facoltà di recesso unilaterale del committente ai sensi dell'art. 2227 c.c. possa ritenersi ostativa alla ordinaria risoluzione ex art. 1453 c.c. di detto contratto a prestazioni corrispettive per l'inadempimento del prestatore d'opera, ed alla conseguente negazione del diritto al pagamento di un corrispettivo ex

(Cass. Civ., Sez. III, 29 febbraio 1988, n. 2123).
"Anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 31 dicembre 1971 n.1403, che non esclude l'obbligo assicurativo nel caso di vincolo di parentela o di affinità tra datore di lavoro e lavoratore quando sia provato il rapporto di lavoro, nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi, legate da vincolo di parentela o di affinità, o anche solo di affettuosa ospitalità, le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro; detta presunzione può essere vinta dalla prova precisa e rigorosa circa la sussistenza dei requisiti della subordinazione e dell'onerosità, che incombe sull'attore, ovvero su colui che assume l'esistenza del rapporto di lavoro."

(Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 03513 del 11/06/1985, I.N.P.S. c. Simonelli - rv 441133).

"Con riguardo ad un rapporto avente ad oggetto una prestazione di servizi suscettibile di essere svolta sia in via subordinata che in via autonoma, la definizione contrattualmente data dalle parti al rapporto medesimo, non può essere svalutata col rilievo che la stessa attività abbia prima formato oggetto di rapporto di lavoro subordinato fra le medesime parti, potendo pervenirsi ad una diversa qualificazione del rapporto solo ove si dimostri che la subordinazione si sia di fatto realizzata nello svolgimento del rapporto medesimo."

(Cass. 18/3/89, n. 1388)
"Tra le stesse parti può coesistere un rapporto di lavoro subordinato ed un rapporto di lavoro autonomo, essendo la volontà delle parti sovrana nel determinare i caratteri delle due diverse collaborazioni.

(Pret. Milano 12/1/93 - Giur.Civ., 1993, I, 1356)

'Elemento decisivo per la qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato è la subordinazione, la quale attiene non tanto all'intrinseca natura della prestazione lavorativa quanto alle condizioni di estrinsecazione della medesima, con la conseguenza che una certa attività di lavoro può essere svolta in un primo tempo in regime di subordinazione ed in un tempo successivo - in virtù di motivata convenzione novativa delle parti - in regime di autonomia."

(Cass. Sez. Lav., sent. n. 01573 del 21/02/1985)
"Un rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno di lavoro autonomo a seguito di uno specifico negozio novativo, ma a tal fine è necessario che all'univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico (ed il nomen iuris) del rapporto, si accompagni un effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative come conseguenza del venir meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, ancorché rimanga eventualmente identico il contenuto della prestazione stessa. La valutazione (positiva o negativa) del giudice del merito circa l' anzidetto mutamento del rapporto - la cui reale prosecuzione come rapporto di lavoro subordinato, anche dopo la sua convenzionale qualificazione come rapporto di lavoro autonomo, deve essere dimostrata dal lavoratore interessato - è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. (Cass. Sez. Lav.: 25/01/1993, n. 812; 21/1/89, n. 359).

TITOLO IV

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Art. n. 16

(Assenza del collaboratore)

a) In caso di assenza, il docente collaboratore a progetto non è tenuto alla relativa giustificazione, ma deve provvedere personalmente a farsi sostituire da altro collega, scelto nell'ambito della scuola, in modo da garantire il servizio didattico a lui affidato ed il completo svolgimento del programma.

b) Il ricorso al supplente deve esplicarsi nei limiti della eventualità e non della consuetudine; inoltre, deve essere notificato con tempestività alla Direzione della scuola per i provvedimenti di

competenza, in quanto necessari.

c) L'assenza prolungata oltre i quindici giorni del titolare, anche se supplito, può costituire elemento sufficiente per la decadenza dell'incarico ed il conseguente recesso *ipso iure* (senza preavviso) del contratto di collaborazione da parte del committente (art. 20).

Art. n. 17

(Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie)

Se l'attività non potesse essere svolta per cause involontarie o naturali, comunque non addebitabili al committente, le ore non effettuate dal docente dovranno essere recuperate prima del termine delle attività didattiche, secondo il calendario dell'anno scolastico in corso.

TITOLO V

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Art. n. 18

(Durata del contratto individuale di collaborazione a progetto)

Il contratto individuale di collaborazione a progetto è a termine e deve indicare la data di inizio e fine rapporto (in ogni caso non può avere durata inferiore a trenta giorni).

Il contratto individuale può anche essere prorogato o rinnovato mediante opportuni accordi sottoscritti dalle parti interessate.

Art. n. 19

(Procedura: forma e contenuto del contratto)

- a) Il "contratto" ai sensi degli artt. 1321 e segg. c.c. rappresenta l'atto formale di una comune espressione di volontà che, nel caso di specie, costituisce l'accordo raggiunto mediante un'opportuna, quanto necessaria, pattuizione:
- da una parte il docente presenta (preferibilmente mediante racc. A.R.) l' *offerta* delle proprie prestazioni professionali con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, proponendo le relative condizioni:
- dall'altra la Direzione della scuola, valutati i requisiti e le condizioni proposte dal docente, risponde con l' *accettazione* dell'offerta assegnandogli lo svolgimento di un programma di lavoro, pianificato in relazione alla specificità del corso di studio contenuto nel POF, perfezionando l'accordo. (E' bene che questo secondo atto sia controfirmato anche dallo stesso docente *per accettazione*.)

b) La procedura sopra indicata può essere effettuata legittimamente anche su moduli predisposti dalla scuola, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

c) All'accordo così concluso, segue l'affidamento dell' *incarico* e la relativa comunicazione al competente CSA.

Il contratto individuale di collaborazione, quindi, è costituito dal pacchetto:

offerta-accettazione-incarico.

d) Il collaboratore a progetto è tenuto, prima di iniziare l'attività, a formalizzare l'apertura della propria posizione INPS mediante l'invio dell'apposito modello alla sede territoriale dell'Istituto di Previdenza e a fornire le dichiarazioni e la documentazione di rito previsti dalla legge.

Art. n. 20

(Risoluzione del contratto individuale di collaborazione - Recesso per inadempienza e penalità)

- a) Qualora il docente assuma altri impegni (per esempio supplenze statali), anche se per brevi periodi, tali da generare disservizi al regolare svolgimento dell'attività didattica, la Direzione si riserva il diritto di recedere dal presente contratto e di assegnare l'incarico ad altri; in tal caso, infatti, l'eventuale ricorso al supplente da parte del titolare non è previsto e non può essere legittimato (art. 16).
- b) Pur richiamando principi che fanno appello alla deontologia professionale per i quali il docente s' impegna a fornire la propria prestazione fino al compimento del programma assegnato, è consentita allo stesso la facoltà di recesso in corso d'opera, con l'impegno, comunque, di darne preavviso alla Direzione dell'Istituto in tempo utile (almeno quindici giorni prima) per consentire la sua sostituzione ed il regolare prosieguo dell'attività didattica; del pari, alla Direzione è riservato il diritto di recesso, con revoca dell'incarico, senza obbligo di motivazione, mediante preavviso scritto a breve termine (quindici giorni) secondo le previsioni dell'art. n. 2237 c.c.
- c) In caso di inadempienza di una delle due parti, l'altra ha il diritto di recesso ipso iure con salvezza di ogni eventuale danno (art. 1453, tenuto conto dell'art. 1455 c.c.).
- d) Le spese di registrazione sono a carico della parte inadempiente.

NOTE

Dal Codice Civile:

Art. 1341 (condizioni generali di contratto)

Le condizioni generali di contratto (1342, 1679, 2211) predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione (1326) del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che includono clausole vessatorie a favore di colui che le ha predisposte, ovvero: limitazioni di responsabilità (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l'esecuzione (1461), ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 ss.), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (1379, 1566 ss., 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (808 c.p.c.) o deroghe alla competenza (6, 28, 29, c.p.c.) dell'autorità giudiziaria.

TITOLO VI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

Art. n. 21

(Trattamento di previdenza e assistenza)

I collaboratori a progetto sono tutelati da assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la maternità, per la malattia con ricovero ospedaliero e infortunio; inoltre, beneficiano degli assegni per il nucleo familiare (gestione separata INPS: legge 335/95 e successive integrazioni).

Art. n. 22

(Infortunio: copertura INAIL – Assicurazione integrativa)

- a) Con decorrenza 16 aprile 2000, il collaboratore soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL viene protetto contro l'infortunio sul lavoro e le malattie professionali con i provvedimenti previsti dalla nuova normativa vigente (INAIL: D.L.vo 23/2/2000, n. 38 - art. 5).
- b) E' facoltà delle parti interessate accordarsi sull'opportunità di sottoscrivere una polizza di assicurazione integrativa per la copertura degli altri rischi non previsti (malattia, ecc.).

NO	TE		

- L'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL, per gli alunni e i professori, è sancito dal combinato disposto dell'art. 1, n. 28 e art. 4, 1 comma, n. 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. del 30/6/1965 n. 1124.
- Con circolare n. 12 del 26/02/90 l'INAIL ha ribadito, in particolare, l'obbligo dell'assicurazione per gli alunni e gli
- insegnanti partecipanti alle esercitazioni di ginnastica, nonché per gli istruttori sportivi in genere.

 A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 221 del 14/10/86, sono compresi nell'assicurazione anche gli impiegati addetti in via non occasionale a macchine elettriche da ufficio, a prescindere da qualunque indagine sull'esistenza in concreto del rischio.
- Con il D.L.vo 23/2/2000, n. 38 art. 5 l'assicurazione infortuni INAIL è stata estesa ai collaboratori coordinati e continuativi; è, comunque, consigliabile che la gestione della scuola stipuli privatamente una polizza d'assicurazione complementare a copertura del rischio di infortunio per tutto il personale e per gli alunni, nonché della responsabilità civile verso terzi.

Art. n. 23

(Estratto conto dei versamenti previdenziali e certificati di servizio)

- a) Il committente è sostituto d'imposta ed ha la responsabilità dei versamenti fiscali e previdenziali (*mod. F 24*) di cui ne rilascia debita attestazione al collaboratore entro il 28 febbraio di ogni anno.
- b) Il collaboratore viene scritto nel registro paga e nel registro matricola ed è soggetto alle ritenute fiscali applicate per i dipendenti.

c) Il collaboratore ha diritto alla busta paga.

d) A richiesta, il collaboratore ha diritto ad avere gratuitamente il certificato di servizio con le indicazioni prescritte.

TITOLO VII

CONTENZIOSO E COMMISSIONE PARITETICA DI ARBITRATO

Art. n. 24 (Contenzioso - Commissione di arbitrato - Contributo sindacale)

a) In caso di controversia, le vie legali sono esperibili solo in seguito al fallito tentativo di conciliazione, secondo la procedura indicata dagli artt. 409 e segg. c.p.c.

b) All'occorrenza, viene istituita, con apposito verbale, una commissione paritetica di arbitrato (costituita da tre membri: un rappresentante per i committenti, uno per i collaboratori ed un esperto esterno che la presiede, concordemente nominato) sia per l'interpretazione delle clausole del presente accordo nazionale sia per il tentativo di conciliazione.

În caso d'intervento, le relative spese sono a carico della parte soccombente.

c) Le parti firmatarie convengono sulla necessità d'istituire un sistema di trattenuta del contributo sindacale, mediante delega, per conto delle OO.SS. cui risulta iscritto il collaboratore.

d) Nel contratto individuale deve essere indicato il Foro competente e l'eventuale rappresentanza sindacale prescelta dal collaboratore.

Art. n. 25

(Foro competente)

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Roma.

Art. n. 26

(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U.) e successive modificazioni, nonché alle disposizioni ministeriali e regionali nello specifico settore.

FINE

TABELLE DEI COMPENSI

TABELLA "A": COMPENSO PER OGNI ORA DI LEZIONE CURRICOLARE SVOLTA

DOCENTE laureato = ϵ 15,00 (quindici/00) DOCENTE diplomato = €13,00 (tredici/00)

TABELLA "B": COMPENSI INTEGRATIVI

	ATTRIBUZIONI	Euro
I	- compenso per ogni ora di lezione extracurricolare svolta	18,00
П	- parcelle giornaliere partecipazione alle commissioni d'esame d'idoneità: mezza giornata intera giornata	40,00 70,00
Ш	- integrazione per ogni compito in classe debitamente corretto che sia consegnato in presidenza per la valutazione trimestrale o quadrimestrale nelle materie che prevedono la prova scritta, in media di uno al mese	1,00
IV	- gettone di presenza per materia insegnata e per classe complessivamente per ogni consiglio di fine trimestre o quadrimestre o di scrutinio, indipendentemente dalla durata del consiglio, anche se differito in più sedute; idem per l'incontro con le famiglie.	5,00
v	- gettone di presenza per ogni consiglio plenario e per ogni altra riunione deliberata dagli Organi Collegiali, indipendentemente dalla durata del consiglio stesso	15,00

Tutti i compensi sopra indicati sono al lordo di ogni ritenuta fiscale, previdenziale e assicurativa e sono passibili di riduzione non oltre i limiti posti dall'art. 10 (30%).

Il contratto individuale che, pur richiamando il presente CCNLP, applichi compensi inferiori ai minimi consentiti dall'art. 10, non ha alcuna validità legale e non può essere tutelato.

L'eventuale contratto decentrato previsto dall'art. 12 deve, comunque, prevedere un progressivo

adeguamento alle aliquote tabellari e deve essere avallato dalle rispettive rappresentanze sindacali.

- FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CCNLP LE TABELLE "A" E "B" ALLEGATE.
- IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA INDICANTE IL PROGETTO SPECIFICO E' REDATTO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI INTERESSATE IN CONFORMITA' ALLE PREVISIONI DI LEGGE ED AL PRESENTE CCNLP.
- IL PRESENTE CCNLP SI COMPONE DI VENTISEI ARTICOLI IN SETTE TITOLI ED E' TRASCRITTO SU DICIOTTO PAGINE DATTILOSCRITTE SU UNA SOLA FACCIA COMPRESA LA PRESENTE.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO:

Roma, 30 Aprile 2004

- Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici non Statali (F.I.L.I.N.S.)
Presidente Nazionale <i>Prof. Giovanni Piccardo</i>
Consigliere Nazionale <i>Prof. Antonio Paradiso</i>
- Federazione Italiana Istituti Non Statali di Educazione e Istruzione (F.I.I.N.S.E.I.)
Presidente Nazionale Prof. Giovanni Previde Prato
Vice Presidente Prof. Vincenzo Pellegrini
- Unione Generale dei Lavoratori - Scuola (U.G.L. SCUOLA)
Presidente Nazionale <i>Prof. Nicola Trani</i>
Segretario Nazionale <i>Prof. Gianfranco Avila</i>
- U.G.L. CONFEDERAZIONE
Segretario Generale Dott. Stefano Cetica
- Associazione Nazionale Collaboratori Coordinati e Continuativi (A.Na.C.C.C.) Presidente Nazionale Prof. Pier Paolo Profili

Depositato presso il Ministero del Lavoro il 28 Giugno 2004, in base alla legge n. 402 del 29 luglio 1996, art. 3 e D.L. n. 499 del 24 settembre 1996, e inviato a tutte le sedi periferiche provinciali dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL. Il presente CCNLP è stato anche notificato al CNEL ed al MIUR.

ALLEGATI:

- 1) Modulo d'iscrizione alla FILINS (a cura della scuola)
- 2) Modulo d'iscrizione al sindacato (a cura del docente)
- 3) Modulo per la registrazione delle ore di lezione effettuate ai fini contabili
- 4) Modulo d'offerta di collaborazione da parte del docente
- 5) Modulo d'accettazione dell'offerta da parte della scuola
- 6) Modulo d'incarico d'insegnamento
- 7) Scheda di programmazione da allegare al contratto individuale

F.I.L.I.N.S.

Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici non Statali (C.F.: 97248130581) - e-mail: presidente@filins.it_____





SOCIO AGGREGATO

DOMANDA DI ISCRIZIONE

(ragione sociale
variante in (CAD)
pperante in (CAP
con i seguenti corsi:
l)
2)
3)
Tel.: – FAX – E.mail)
eventuali altre sedi dipendenti dalla stessa gestione:
1)
2)
3)
nella persona del suo rappresentante legale:
nato a
presenta domanda d'iscrizione alla
F.I.L.I.N.S.
n qualità di
SOCIO ORDINARIO CONDIZIONI:
• Accetta, senza alcuna riserva, lo Statuto ed il Regolamento della Federazione, condividendone sia i principi ispiratori che le finalità.
· Versa la quota associativa per l'anno di € 500,00 (cinquecento/00) mediante vaglia postale, la cui ricevuta costituisce quietanza, intestato a "Presidenza FILINS c/o Ist. S. Maria" che, a sua
volta, provvederà a rilasciare debita attestazione di avvenuta iscrizione.
· Il sottoscritto conferisce mandato di rappresentanza sindacale alla FEDERAZIONE, in tutte le sedi preposte, per la salvaguardia degli interessi e dei diritti propri e degli associati.
A tale scopo autorizza il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, c. 1, della legge n. 675 /96.
· La presente iscrizione si intende rinnovata tacitamente per gli anni successivi, con l'impegno del
sottoscritto al versamento della relativa quota associativa, e può essere revocata in qualsiasi
momento mediante raccomandata AR inviata alla Presidenza.
, //
Il legale rappresentante
Per accettazione:
Il Presidente FILINS

A cura del docente

	- All'Ente Gestore
	dell'Istituto
	- Al Sindacato U.G.L.scuola
	SEGRETERIA NAZIONALE
	Via Margutta, n. 9
	00187 ROMA

	() il
	() il , titolare del rapporto:
	continuativa a progetto, secondo il CCNL FILINS-FIINSEI
	lal primo settembre 2004 al 31 agosto 2008;
	CNL FILINS-FIINSEI-UGLscuola -CISALscuola
	CIVE TIETING TITINGET O'GESCUOIU CIOTIESCUOIU
	,
	sindacato UGLscuola ed autorizza ai sensi delle norme vigenti
Codesta Amministrazione ad effe	ettuare una trattenuta di € 32,00 (trentadue) quale contributo
sindacale per l'anno scolastico _	, da versare tramite conto corrente postale
n. 53686002 intestato a: UGLscuo	ola - Via Margutta, n. 9 – 00187 ROMA (Tel.: 06.47.41.200) con
la seguente motivazione: Iscrizion	e alla UGL <i>scuola</i> per il CCNL FILINS – Anno /
.La presente delega si intende rinr	novata tacitamente per gli anni scolastici successivi e può essere
revocata in qualsiasi momento	mediante raccomandata AR inviata ai rispettivi destinatari
(Presidenza FILINS – Via Ticino,	45 – 00015 Monterotondo ed alla UGLscuola).
	//
	Firma
Recapito del mittente:	
Via	Cap

Prof						
	Mese anno scolastico/					
DATA	ORE ORD.	ORE SUPPL.	CLASSI	MATERIA	FIRMA	VISTO
	,	AI TDE DDE	STAZIONI (riun	ioni, consigli , correzione	compiti etc.)	
DATA			STAZIONI (IIIIII	DESCRIZIONE		
DATA				DESCRIZIONE		
			RISERVATO A	ALLA SEGRETERIA		
Tot. Ore di le	ezione n			altre prestazioni svol	te	

Alla Spett.le Direzione dell'Istituto

Via		n
()	

Oggetto: Offerta di "prestazione d'opera intellettuale" con rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa a progetto".

Il sottoscritto, Dott./Prof.				
nato a	(), il	,
C.F	, residente in			(),
Via	, n tel.			, in possesso
del seguente titolo di studio				
conseguito presso				,
in data, con punti _		e dell'abilitaz	zione all'inseg	gnamento per
	(classe:), consegu	uita nell'anno	,
nell'ambito dell'esercizio della "libera pr propria attività pedagogica e specificatam mettere in atto il programma educativo pro	rofessione d'insegna ente didattica, secon	nmento", intend ndo l'Ordiname	de porre a di ento Scolastico	isposizione la o Italiano, per
1) Al sottoscritto dovrà essere garantita la proprie funzioni (artt. 5, 7 e 395 del T.U.	J D.L. 16/4/1994,	n. 297), nonc	hé nel rispetto	o della libertà
d'insegnamento suggerita dall'art.4, n. 1 l Italiana.	legge 30////3 n. 4/	/ e sancita da	irart. 33 della	Costituzione

- 2) Il sottoscritto non intende assumere impegni o obbligazioni che lo pongano direttamente o indirettamente in situazione di subordinazione, nei confronti della Direzione dell'Istituto, in quanto il rapporto di lavoro qui proposto dovrà avere le caratteristiche del lavoro c.d. parasubordinato, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa, per la realizzazione del programma che la direzione della scuola vorrà assegnargli nell'ambito delle proprie competenze, trattandosi di prestazione d'opera intellettuale (art. 2230).
- **3)** Il sottoscritto, quindi, non potrà essere sottoposto ad alcuna sanzione disciplinare o al potere gerarchico della Direzione dell'Istituto, se non alla valutazione delle prestazioni effettuate in relazione agli impegni contrattualmente assunti ed in considerazione delle responsabilità che gli derivano dallo *status* di docente di scuola *legalmente riconosciuta o paritaria*, in ottemperanza delle leggi e delle norme emanate di volta in volta dal MIUR e/o dai competenti Uffici Scolastici periferici.
- 4) L'orario delle lezioni ed il calendario degli altri adempimenti non dovranno essere imposti o prestabiliti dalla Direzione dell'Istituto, nella sua qualità di committente, ma concordati in seno ai competenti Organi Collegiali, in base ad obiettivi criteri didattici ed organizzativi per l'attuazione del programma assegnato.
- 5) Sarà, peraltro, cura del sottoscritto provvedere a tutte le necessarie attività collaterali e complementari dell'insegnamento, come ad esempio: incontri con le famiglie; scelta e proposta per il sussidio didattico; correzione degli elaborati; partecipazione ai consigli di classe, di interclasse e di istituto, nonché dare l'apporto della propria esperienza e spontanea collaborazione per una reale crescita culturale e formativa degli allievi (D.P.R. 416/74 e 417/74) per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, in coerenza con il Progetto Educativo d'Istituto e del Regolamento interno, fino al completo compimento dell'incarico.
- 6) In caso d'impedimento o di assenza (che non dovrà essere giustificata, ma soltanto notificata alla Direzione per i provvedimenti di competenza) il sottoscritto provvederà alla propria sostituzione, possibilmente con un altro docente della scuola con cui concorderà l'eventuale compensazione delle ore supplite.
- 7) L'incarico per lo svolgimento del programma assegnato ha generalmente la durata di un anno scolastico, salvo proroga o rinnovo.

Ciascuna delle parti contraenti ha facoltà di recesso, in base agli artt. 1456 e 2237 c.c., con preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di inadempienza di una parte, l'altra può recedere con salvezza del danno.

8) Il corrispettivo non sarà determinato in base ad uno specifico l'incarico consiste nello svolgimento di un programma o piano di professionalità, ovvero alla qualità ed alla quantità delle attività svo	lavoro), ma sarà proporzionato alla olte, ovvero in relazione alle singole
prestazioni, che se non effettuate non dovranno essere compensate, s 358 c.p. e la facoltà di recesso da parte del committente.	salvo il divieto di cui agli artt. 331 e
Il compenso potrà essere corrisposto con cadenza	o con il saldo al
compimento dell'incarico.	
La parcella oraria non potrà essere inferiore a quella stabilita dal FIINSEI UGL-ANaCCC) valido dal primo di settembre 2004 al tre quanto previsto all'art. n. 10, al lordo di ogni ritenuta fiscale, previde compensi stabiliti alla tabella B per le altre prestazioni accesso necessarie per il completo svolgimento del piano di lavoro assegnato. 9) Il sottoscritto fa presente di svolgere la seguente altra attività:	entuno agosto 2008, tenuto conto di enziale e assistenziale; così pure per i orie all'insegnamento e comunque
di essere/non essere soggetto IVA e di essere/non essere assistito da altra cassa previdenziale pensionisti 10) Sotto la propria responsabilità, avvalendosi della legge n modificazioni, inoltre	
dichiara:	
 di essere cittadino italiano; di non aver riportato condanne penali; di non aver alcun procedimento penale in corso. di avere i seguenti familiari a carico: 	
 di aver/non aver ottemperato all'obbligo di apertura della posizione INPS (in quanto soggetto/non soggetto - legge 335/95), ed allega c di aver letto tutte le clausole del CCNLP "FILINS-FIIN collaborazione coordinata e continuativa a progetto valido dal primo e di accettarle incondizionatamente. La presente offerta ha valore di proposta contrattuale, ai sensi degli dell'art. 1341 c.c., relativamente all'anno scolastico 	opia della relativa documentazione. SEI UGL-ANaCCC, <i>rapporto di o settembre 2004 al 31 agosto 2008</i> ,
	IN FEDE
_	

		Al Dott./Prof	
		Via	, n
		()	
Prot.:			
Rif.:	/		

Oggetto: Accordo definitivo per Vs. offerta di prestazione didattica con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (CCNLP) FILINS-FIINSEI UGL-ANaCCC.

In merito alla Vs. del ______, questa Direzione accoglie l'offerta in essa proposta, alle condizioni che vengono di seguito richiamate:

a) NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

- Si prende atto della Vs. espressa volontà di escludere ogni forma di subordinazione nei confronti di questa Direzione e /o di ogni altra autorità interposta, in quanto l'attività d'insegnamento dovrà essere svolta con le caratteristiche del lavoro parasubordinato, nell'esercizio della libera professione "intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale, nel rispetto dei Principi Costituzionali e degli Ordinamenti stabiliti dallo Stato; nonché, nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità" (art. 4 n.1 lg. 30/7/73 n. 477). Giustamente, viene richiamata l'applicazione dell' art. 2230 cc., trattandosi di prestazione d'opera
- In considerazione della durata dell'incarico e delle specifiche esigenze del servizio, il rapporto si configura come collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di lavoro parasubordinato già contemplato dall'art. 409, comma 3 c.p.c. (controversie individuali di lavoro) e dall'art. 49, comma 2, lett. a, del D.P.R. 22/12/86, n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi). I lavoratori parasubordinati sono tutelati dalle leggi in vigore relativamente alla previdenza e all'assistenza, nonché alla assicurazione infortuni, puerperio e ricovero ospedaliero; mentre, dal punto di vista fiscale sono soggetti trattati alla stessa stregua dei lavoratori subordinati e iscritti al libro paga e matricola.
- Si precisa che questo Istituto è associato alla FILINS, pertanto il presente contratto individuale di collaborazione a progetto è regolato dal CCNLP "FILINS-FIINSEI-UGL-ANaCCC) sottoscritto dalle rispettive OO.SS. e registrato presso il Ministero del Lavoro il 28 giugno 2004, con validità fino al 31 agosto 2008.

b) MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'OPERA.

- Visti gli adempimenti scolastici derivanti dallo "status" di insegnante di scuola paritaria (legge n.62/2000) e le prescrizioni della legge n. 30/2003 (legge Biagi) al docente viene assegnato il compito di svolgere l'incarico secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata, predisposta dalla direzione della scuola. A tale scopo il docente dichiara di aver preso visione sia della scheda che del programma specifico indicato nel POF e di accettarli incondizionatamente.
- Il docente è tenuto, anche in corso d'opera, al rendiconto dei risultati conseguiti in relazione a quelli prefissati nella "programmazione didattica", essendo pienamente operanti le prescrizioni ministeriali riguardanti la "funzione docente" (DPR 417/74 C.M. 22/9/88, n. 263 C.M. 377/87); inoltre, sarà cura del medesimo provvedere, con autonoma scelta di tempi e di modi, concordata opportunamente in seno ai competenti Organi Collegiali (DPR 416/74) a tutte quelle mansioni collaterali e complementari all'insegnamento, come ad esempio:
 - organizzazione dell'orario settimanale e giornaliero per l'avvicendamento delle lezioni;
 - programmazione didattica e relazioni preventiva e consuntiva dell'anno scolastico;
 - correzione degli elaborati;
 - valutazione periodica e costante verifica dell'apprendimento;
 - incontro con le famiglie;
 - partecipazione ai consigli di classe, di scrutinio e alle attività degli Organi Collegiali;
 - scelta dei sussidi didattici e dei libri di testo;
 - corretta tenuta dei registri personali, di classe e compilazione dei prescritti verbali;
 - partecipazione eventuale alle commissioni d'esame d'idoneità e/o di Stato;
 - attività di aggiornamento;
 - collaborazione costante per il raggiungimento dei fini istituzionali della scuola, in coerenza con il PE (Progetto Educativo d'Istituto) e per la realizzazione del POF;
 - attenersi al "piano di lavoro" indicato nella scheda allegata.

- L'insegnante, nell'esercizio delle sue funzioni, è "incaricato di pubblico servizio" ed è soggetto a tutte quelle norme che regolano tale compito, compresa la responsabilità civile e penale di vigilanza sugli alunni. - L'incarico dovrà essere svolto dal docente a cui è stato assegnato; in caso d'impedimento o di assenza (che non deve essere giustificata, ma notificata preventivamente alla Direzione per gli adempimenti di competenza) egli provvede alla propria sostituzione, affidando la supplenza ad altro docente della scuola, purché in possesso dei requisiti prescritti (art.2232) o, in mancanza, avvisando tempestivamente la Direzione. - Qualora il docente assuma altri impegni (per esempio supplenze statali), anche se per brevi periodi, tali da generare disservizi al regolare svolgimento dell'attività didattica, la Direzione si riserva il diritto di recedere dal presente contratto e di assegnare l'incarico ad altri; in tal caso, infatti, l'eventuale ricorso al supplente da parte del titolare non è previsto e non può essere legittimato; pertanto l'assenza del titolare può essere considerata come inadempienza contrattuale. c) PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO. - La durata del presente contratto individuale coincide con quella dell'incarico d'insegnamento, ovvero: - Se l'incarico è annuale, corrisponde al periodo di effettiva attività scolastica, secondo il calendario ministeriale, e decade, senza obbligo di preavviso, al termine delle operazioni di scrutinio finale o di esami d'idoneità o di Stato, sempre che il docente sia tenuto a parteciparvi secondo norma. d) RECESSO. - Pur richiamando principi che fanno appello alla deontologia professionale, per i quali il docente collaboratore s' impegna a fornire le proprie prestazioni fino al completamento dell'incarico ed al conseguimento del risultato finale, è consentita allo stesso la facoltà di recesso in corso d'opera, con l'impegno, comunque, di darne preavviso alla Direzione dell'Istituto in tempo utile (almeno quindici giorni prima) per consentire la sua sostituzione ed il regolare prosieguo dell'attività didattica; del pari, alla Direzione è riservato il diritto di recesso, con revoca dell'incarico, mediante preavviso scritto a breve termine (quindici giorni), secondo le previsioni degli artt. 1456, 2237 c.c. e del CCNLP a cui le parti aderiscono. - Durante lo svolgimento dell'incarico, qualora la natura parasubordinata del rapporto venisse alterata a causa di comportamenti non compatibili con le caratteristiche peculiari della collaborazione coordinata e continuativa o in contrasto con le clausole del presente contratto, le parti si impegnano a darne tempestiva comunicazione scritta alla parte inadempiente con facoltà di recesso e salvezza di ogni eventuale danno. e) COMPENSO. - La Direzione accetta la Vs. richiesta di un compenso proporzionato alla qualità ed alla quantità delle singole prestazioni nella misura prevista dalla tab. A (tenuto conto di quanto stabilito nell'atrt. 10 e 15) del CCNLP e precisamente non inferiore a € ogni ora di lezione effettivamente svolta, al lordo di ogni ritenuta. - Per gli altri emolumenti relativi alle prestazioni complementari all'insegnamento si fa esplicito riferimento, in uguale misura, alle parcelle stabilite nella tabella B del medesimo CCNLP. - Il docente può ottenere, a richiesta, il corrispettivo con cadenza mensile in proporzione alle prestazioni effettuate, o con saldo a fine rapporto. f) COPERTURA ASSICURATIVA, ASSISTÊNZIALE E PREVIDENZIALE. - La copertura assicurativa INAIL e quella previdenziale e assistenziale INPS sono regolate dalle rispettive normative di legge. g) CONTENSIOSO În caso di controversia, è esclusivamente competente il Foro di con la procedura prevista dal comma 3, art. 409 c.p.c.

Per ogni altra clausola non prevista nel presente contratto individuale di collaborazione a progetto si fa riferimento al CCNLP FILINS-FIINSEI-UGL-ANaCCC (1/9/2004 - 31/8/2008) a cui le parti aderiscono ed al Codice Civile.

L'accettazione del presente contratto presuppone la contestuale sottoscrizione da parte del docente della scheda allegata e del suo contenuto, nonché la presa visione e accettazione di quanto stabilito nel POF. Segue il conferimento dell'incarico d'insegnamento, come atto integrante e conclusivo del pacchetto contrattuale.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO: IL Docente	Il Legale Rappresentante

Prot.:/ Rif.:/ Incarico d'insegnamento	, lì
Questa Direzione, visti:	
- la legge 62/2000 e la C.M. n. 31/2003 (per le scuole paritarie)	
- la documentazione presentata dall'interessato,	1.11 1 1
- il contratto di lavoro a progetto stipulato tra la gestione di questo Istitut	to ed il medesimo,
CONFERISCE L'INCARICO D'INSEGNAME	NTO
Al Dott./Prof.	
nat_ a il , residente in	
Via, Tel, C.F	
cittadin_ italian_, in possesso di	
conseguito presso	
nell'anno, con voti, abilitato/non abilitato all'insegna	mento Cl. di Conc.
in qualità di *)	
nelle seguenti materie:	
nelle classi, per complessive ore settimana	ali (
□ per il periodo dal al (in sostituzione di	
□ per l'anno scolastico, con decorrenza dal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
, con decononcia dai	·
Il docente prende atto del Progetto Educativo d'Istituto e dichiara di c	ondividerne i valo

II Responsabile di Direzione
Per accettazione IL DOCENTE

^{*)} docente titolare/supplente/lettore/assistente di laboratorio, maestro elementare, ecc.

Timbro lineare della scuola

	Prot.
ANNO SCOLASTICO	

SCHEDA DI PROGRAMMA DI LAVORO PER SINGOLA MATERIA Allegata al contratto individuale d'incarico - legge 14 Febbraio 2003 – N. 30

Premessa

LA PROGRAMMAZIONE NEL CONTRATTO A PROGETTO

Per i docenti, il contratto individuale di lavoro a progetto voluto dalla Legge Biagi si sostanzia in un incarico d'insegnamento che comprende lo svolgimento di uno specifico programma didattico indicato nel POF, da svolgersi secondo un piano di lavoro predisposto dal committente, ovvero dalla direzione della scuola.

La natura del rapporto resta sostanzialmente quello già delineato dalle norme esistenti per la collaborazione coordinata e continuativa e viene regolamentato dal contratto collettivo nazionale di lavoro a progetto FILINS-FIINSEI-UGL-ANACCC, registrato a norma di legge il 28 giugno 2004 presso il Ministero del Lavoro.

L'attività d'insegnamento ha una propria peculiarità, che lo differenzia da tutte le altre attività lavorative del terziario, per la natura intellettuale della prestazione, per l'aspetto professionale e la libertà di scelte e d'azione del docente, per il suo inserimento in una struttura organizzata nonostante il suo ampio margine di autonomia lavorativa.

Per queste ragioni il progetto, ovvero il piano di lavoro, viene predisposto dal committente, ma deve necessariamente essere completato dal docente stesso per quanto attiene alle proprie competenze; inoltre, il programma include una parte che viene elaborata dai rispettivi Organi Collegiali (Collegio dei docenti, Consigli di classe e interclasse...).

Tuttavia, la procedura resta pressoché invariata:

- 1) il docente presenta la propria offerta d'insegnamento specificando la tipologia del rapporto di lavoro che intende instaurare in base alla legge Biagi (collaborazione coordinata e continuativa) ed al CCNLP FILINS-FIINSEI-UGL-ANACCC;
- 2) la direzione della scuola risponde con l'accettazione dell'offerta assegnando al docente un incarico a termine che comprende tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento dei vari adempimenti già individuati nel POF: tale documento consiste in una scheda di programmazione che deve essere a sua volta accettata e controfirmata dal docente.

Questa istituzione scolastica non statale paritaria si avvale di personale docente incaricato con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'assegnazione di uno specifico programma di lavoro (contratto a progetto: L.30/2003 – L.Biagi).

I contratti a progetto devono essere "riconducibili a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso" determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa". Quindi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono contrassegnati da elementi specifici:

- 1) la collaborazione (condivisione degli scopi prefissati dal committente);
- 2) assegnazione di un progetto, programma di lavoro o fase di esso da svolgersi in un tempo determinato o determinabile (comunque non inferiore a trenta giorni);
- 3) autonomia lavorativa del collaboratore nello svolgimento dell'attività (professionalità);
- 4) coordinamento con il committente (inserimento nell'organizzazione aziendale);
- 5) irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione;
- 6) assenza della subordinazione (non necessaria in quanto tutti gli adempimenti sono concordati preventivamente nel contratto di collaborazione nel rispetto dell'autonomia professionale).

La scelta di questa tipologia contrattuale deriva dalla considerazione che l'attività di docenza può essere svolta sia in regime di subordinazione – in tal caso il contratto consente che il datore di lavoro possa intervenire unilateralmente, volta per volta, per impartire ordini e direttive – oppure in regime di parasubordinazione che si realizza, invece, con un contratto bilaterale (immodificabile se non con il consenso delle parti) che, come sopra specificato, stabilisce preventivamente tutti gli adempimenti e le modalità di svolgimento dell'incarico.

Ad ogni docente, in funzione della disciplina di cui è titolare, il committente (gestore) assegna lo svolgimento del programma specifico che rappresenta, in effetti, una fase di quello complessivo.

Ogni docente inoltre collabora con i propri colleghi, partecipando alle attività degli Organi Collegiali, affinché le varie fasi del programma siano concertate per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel POF.

La scheda in allegato è riferita all'anno scolastico in corso, ovvero al periodo di committenza; pertanto, è relativa alla tipologia, ai pre-requisiti, ai programmi e alla particolarità della classe stessa in esame. Ogni successivo, eventuale incarico sarà assegnato con un nuovo contratto di collaborazione e con un programma di lavoro adeguato alle nuove situazioni; pertanto non può considerarsi ripetitivo anche se restano invariate la natura della prestazione, nonché la sede e le caratteristiche lavorative.

Il "programma o fase di esso", a differenza del "progetto", non presuppone un determinato risultato; nel caso dell'insegnamento, infatti, può riferirsi ad un piano di lavoro attuato dal docente in piena autonomia, in base alla libertà professionale di cui gode, per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'attività scolastica e del programma specifico indicato dalla direzione della scuola.

Lo scopo principale dell'attività didattica è senz'altro quello di educare i giovani ai valori caratterizzanti la qualità della persona:

- 1) dell'essere (coscienza e responsabilità)
- 2) del sapere (formazione e produttività)
- 3) del vivere (comunicativa e socialità)

Lo scopo specifico dell'incarico, invece, viene ben individuato nel POF che si riferisce all'anno scolastico in corso.

Ad ogni docente, quindi, viene affidato il compito di contribuire alla realizzazione del programma indicato nel POF attraverso l'insegnamento della propria disciplina, secondo un "piano di lavoro" compendiato in una "scheda" predisposta dal committente (Direzione della scuola) la quale viene allegata al contratto individuale d'incarico, essendone parte integrante.

SCHEDA ESEMPLIFICATIVA DI PROGRAMMAZIONE

A CURA DELLA DIREZIONE

Docente: Anno sco Tipo, ord			scuola;		-	_			
Materia:			C	las	se di conc	orso:			
Testo adottato	Casa E.		Titolo				Autore		
Altri strumenti didattici									
			GIORNI	[0	RA		CLASSE	
Orario settiman	olo dollo lozi	oni	Lunedì						
e orario di lavor		10111	Martedì						
c orario ar lavor	Ü		Mercoled	lì					
			Giovedì						
			Venerdi						
NUMERO DI OR (N. ore settimanali			TE	Тс	otale N				
Curric			olari						
DA SVOLGERE		Extrac	urricolari						
		Attivit	à varie						

A CURA DEL DOCENTE

SCHEDA DA CONSEGNARE IN DIREZIONE DEBITAMENTE COMPILATA ENTRO 30 GIORNI DALL'INIZIO DELLE LEZIONI

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA						
SITUAZIONE DI PARTENZA	ANALISI ATTRAVERSO TEST D'INGRESSO					
N. ALUNNI:	CONOSCENZE	COMPETENZE	CAPACITA'			
LIVELLI MINIMI	%	%	%			
LIVELLI MEDI	%	%	%			
LIVELLI MASSIMI	%	%	%			
EVENTUALI STRATEGIE DI RECUPERO INIZIALI						

QUOI C	
	IMENTO DELLE LEZIONI E CONTENUTI
BLOCCHITEMATICI	ARGOMENTI
TEMPI DI	
ATTUAZIONE:	
Dal:Al	
TEMPI DI	
ATTUAZIONE:	
Dal:Al	
TEMPI DI	
ATTUAZIONE:	
Dal:Al	

CRITERI DI VALUTAZIONE

IL DOCENTE DOVRÀ VERIFICARE PERIODICAMENTE, E POSSIBILMENTE CON CADENZA MENSILE, LO STATO DI APPRENDIMENTO DI OGNI DISCENTE, SEGUENDO LE INDICAZIONI SOTTO RIPORTATE E REGISTRARNE I RISULTATI.

SEGUENDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE SCHEMA DI PROGRAMMA FORNITO DAL GESTORE O DA CHI PER LUI, IL DOCENTE DEVE REDIGERE UN PROPRIO PIANO DI LAVORO, ENTRO I PRIMI TRENTA GIORNI DALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO, CON LA SPECIFICAZIONE DELLA METODOLOGIA DIDATTICA E DEGLI STRUMENTI CHE INTENDE UTILIZZARE PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DELLE SINGOLE ABILITÀ ACQUISITE DALLO STUDENTE.

LA SCELTA DEGLI STRUMENTI VA OPPORTUNAMENTE MOTIVATA; IN LINEA GENERALE POSSONO ESSERE PREVISTE SIA PROVE SCRITTE CHE PROVE ORALI, MA LA VALUTAZIONE PUÒ ESTENDERSI ANCHE ALL'ABILITÀ DI LABORATORIO O ESERCITAZIONI PRATICHE, ALL'ESECUZIONE DI COMPITI A CASA, ALLA FREQUENZA E ALLA PERTINENZA DEGLI INTERVENTI IN CLASSE, ECC.

LE PROVE SCRITTE POSSONO MIRARE A VERIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CONOSCENZA, COMPRENSIONE, APPLICAZIONE, ANALISI, SINTESI E VALUTAZIONE ATTRAVERSO LE FORME PIÙ IDONEE AL RICONOSCIMENTO DI UNA DETERMINATA CAPACITÀ.

VERIFICHE durante l'anno scolastico						
TIPOLOGIA		OBIETTIVI			NUMERO	
	VALUTA	ZIONE du	rante l'anno scolastico)		
LIVELLI	CONOSCENZE		COMPETENZE	CAP	ACITA'	
LIVELLI MINIMI			%	%		
LIVELLI MEDI	%		%		%	
LIVELLI MASSIMI			%		%	
STRATEGIE DI RECUPERO (in itinere)						

IL DOCENTE DOVRÀ REDIGERE, AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO E PRIMA DELLA SCADENZA DELL'INCARICO, UNA RELAZIONE CONSUNTIVA DEL LAVORO SVOLTO CON L'INDICAZIONE DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO DA OGNI ALUNNO E DALLA CLASSE IN FUNZIONE DELLA SITUAZIONE INIZIALE, NONCHÉ IL PROGRAMMA SVOLTO IN RELAZIONE A QUELLO PREVENTIVATO.

LA PROFESSIONE DOCENTE MANSIONI AREE OPERATIVE

AREA OPERATIVA	COSA	СОМЕ	QUANDO	DOCUMENTI UTILIZZATI
S T U D E	APPRENDIMENTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'	VERIFICHE ORALI VERIFICHE SCRITTE RICERCHE LAVORI DI GRUPPO SIMULAZIONE DI 3° PROVA (5° CL.) RELAZIONI TEST TEST D'INGRESSO ESERCITAZIONI	1 AL MESE 1 AL MESE A DESCRIZIONE A DESCRIZIONE 2 IL SECONDO QUADRIMESTRE A DESCRIZIONE A DESCRIZIONE 1 INIZIO A.S. DURANTE L'INTERO A.S.	ELABORATI REGISTRI DI CLASSE REGISTRI PERSONALI PAGELLINI PAGELLE VERBALI SCRUTINI
N T I	RELAZIONE: CONDOTTA DILIGENZA PARTECIPAZIONE IMPEGNO FREQUENZA MIGLIORAMENTO	OSSERVAZIONI SISTEMATICHE RIVELAZIONI		ELABORATI REGISTRI DI CLASSE REGISTRI PERSONALI PAGELLINI PAGELLE VERBALI SCRUTINI

AREA OPERATIVA	COSA	СОМЕ	QUANDO	DOCUMENTI UTILIZZATI
A R E	PROGRAMMI RELAZIONI DIDATTICHE	PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA CONSUNTIVA	INIZIO META' FINE ANNO	MODULISTICA VERBALI
A C	FAMIGLIE	INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA	2 ALL'ANNO + RICEVIMENTI SETTIMANALI	VERBALI
O L L	ADOZIONI LIBRI DI TESTO	CONSULTAZIONE NUOVI TESTI	1 ALL'ANNO	MODULISTICA VERBALI
A T E R A L E	ORGANI COLLEGIALI	CONSIGLI DI CLASSE COLLEGIO DOCENTI SCRUTINI CONSIGLIO D'ISTITUTO	1 OGNI MESE 2 ALL'ANNO 2 TRIM. OPPURE 1 QUADR. + 1 FINALE 1 ALL'ANNO	VERBALI

IL DOCENTE SI ATTERRÀ ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI

ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO, OGNI DOCENTE FISSA LE LINEE DI PROGRAMMAZIONE, CURANDO L'AGGIORNAMENTO E LA PREPARAZIONE PROSSIMA DI OGNI LEZIONE:

- ESPLICITA METODI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE;
- DEFINISCE LA TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE;
- FORNISCE IL FEEDBACK DELLE PRESTAZIONI DEGLI ALLIEVI E L'AIUTO NECESSARIO PER LO SVILUPPO DELLA STRATEGIA DI APPRENDIMENTO E DI STUDIO;
- ATTIVA STRATEGIE DI RECUPERO;
- SOTTOLINEA E INCORAGGIA I PROGRESSI NELL'APPRENDIEMENTO, STIMOLANDO LA FIDUCIA DELLO STUDENTE NELLE PROPRIE CAPACITA';
- $FAVORISCE\ LA\ FORMAZIONE\ DEL\ GRUPPO\ CLASSE\ ATTRAVERSO\ LAVORI\ DI\ GRUPPO;$
- INFONDE FIDUCIA E ATTEGGIAMENTI POSITIVI NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA PORTANDO LO STUDENTE AD UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA E COSTRUTTIVA;
- STIMOLA INTERESSE E CURIOSITA' CON UN COINVOLGIMENTO CONTINUO DELLO STUDENTE;
- PORTA GRADUALMENTE LO STUDENTE ALL'AUTONOMIA NELL'APPROCCIO CRITICO NEI CONFRONTI DELLE DIVERSE PROBLEMATICHE AFFRONTATE, ANCHE AI FINI DELLO SVILUPPO DELLE CAPACITA' DI AUTOVALUTAZIONE;
- VERIFICA SISTEMATICAMENTE I COMPITI ASSEGNATI SIA A CASA CHE IN CLASSE, UTILIZZANDO LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI E COME MOMENTO FORMATIVO E NON SANZIONATORIO;
- $SVOLGE\ UNO\ SCAMBIO\ CONTINUO\ DI\ INFORMAZIONE\ E\ COLLABORAZIONE\ CON\ LE\ FAMIGLIE.$

Funzione docente

Il docente collaboratore a progetto è un prestatore d'opera intellettuale che svolge l'attività d'insegnamento come attività principale in piena autonomia per l'attuazione di un "progetto o programma o fase di esso".

Il "piano di lavoro" viene predisposto dalla Direzione e sottoscritto dalle parti come impegno contrattuale, immodificabile se non con il consenso univoco delle stesse fino al compimento del mandato.

Il programma d'insegnamento include la funzione docente che è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo per il raggiungimento del successo formativo degli stessi.

L'attività d'insegnamento è disciplinata non solo da norme deontologiche, ma soprattutto da disposizioni e regolamenti legislativi, ministeriali e regionali; infatti le prescrizioni e gli adempimenti, in larga misura, scaturiscono da esigenze e comportamenti connaturali a tali attività.

Il docente oltre a svolgere il normale orario d'insegnamento, espleta le altre attività connesse alla sua funzione, tenuto conto degli impegni inerenti alla natura dell'attività didattica e della necessaria partecipazione all'organizzazione scolastica; pertanto, il docente:

- cura il proprio aggiornamento culturale e professionale;
- partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali di cui fa parte;
- partecipa alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti Organi Collegiali;
- cura i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
- partecipa ai lavori delle commissioni d'esame in cui è stato nominato.


Il docente, quindi, svolge tutte quelle mansioni collaterali all'insegnamento che costituiscono un supporto irrinunciabile per ogni "docente professionista" e che possono essere così sintetizzate:

- relazioni didattiche preventiva e consuntiva dell'anno scolastico;
- preparazione delle unità didattiche;
- corretta tenuta dei registri personali e di classe;
- predisposizione di verifiche scritte;
- predisposizione di test;
- predisposizioni di terze prove (per le classi quinte);
- correzione degli elaborati, valutazione e verifica dell'apprendimento;
- scelta del libro di testo e degli altri eventuali sussidi didattici;
- partecipazione ai consigli di classe, del collegio docenti e d'istituto;
- partecipazione alle commissioni d'esame di cui siano, eventualmente, componenti;
- apporto costante della propria esperienza e della propria collaborazione per la realizzazione del POF, per il successo formativo degli alunni e per il raggiungimento degli scopi prefissati dal Progetto Educativo (PE);
- ruolo partecipativo in seno agli Organi Collegiali, anche per quanto riguarda la programmazione didattica e l'organizzazione dell'anno scolastico, delle attività curricolari, extracurricolari e dell'orario settimanale delle lezioni.

ORGANI DELIBERANTI PER LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

- CONSIGLIO D'ISTITUTO
- COLLEGIO DEI DOCENTI
- CONSIGLI DI CLASSE INTERCLASSE

COLLEGIO DOCENTI




NE FANNO PARTE IL RESPONSABILE DI DIREZIONE O COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E TUTTI I DOCENTI IN SERVIZIO:

- Resta in carica 1 anno scolastico
- E' convocato ogni qualvolta la Direzione ne ravvisi la necessità o quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta
- Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola In particolare:
- ♦ Elabora il POF
- ♦ Delibera in tutti i campi attinenti la didattica (sia per quanto concerne le attività curricolari che extracurricolari)
- ♦ Adotta i libri i testo
- ♦ Fornisce indirizzi in materia di organizzazione della didattica, orari, lezioni etc.
- Elabora il piano di aggiornamento
- Organizza il proprio lavoro in gruppi di lavoro, commissioni, teams, referenti, responsabili, ecc.

ESEMPI DI ASSEGNAZIONI FUNZIONI OBIETTIVO:

COMMISSIONI	REFERENTI	COLL.RI	COORDINATORI	
		PRESIDE		
 Viaggi d'istruzione e visite culturali Orientamento Dispersione scolastica ed insuccessi educativi Valutazione Progetto accoglienza Cultura: Teatro Cineforum Corsi per il riallineamento dei prerequisiti Incontri periodici docenti per materia Attività sportive 	e dispersione	 Vice Direttore 3 Collaboratori Coordinatori Commissioni 	 Giornale scolastico Laboratori Viaggi d'istruzione Recupero scolastico Orientamento e dispersione Cultura Biblioteche Ufficio Tecnico Coordinatori di Area disciplinare 	

CONSIGLI DI CLASSE



COMPOSIZIONE

- ◆ COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (delegato dalla Direzione scelto fra i docenti della classe)
- ◆ TUTTI I DOCENTI DELLA CLASSE (compresi gli assistenti tecnici e di laboratorio) fra cui vengono eletti:
- **♦ SEGRETARIO VERBALIZZANTE**
- ◆ RESPONSABILE ASSENZE
- ◆ RESPONSABILE BIBLIOTECA DI CLASSE (se esistente)
- ◆ RESPONSABILE VIAGGI D'ISTRUZIONE, ecc.

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione

Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

- 1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
- 2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
- a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
- b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
- c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
- d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
- **3.** Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
- **4.** Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.
- **5.** Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
- **6.** Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

- 7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
- **8.** I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
- **9.** I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.
- **10.** Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
- 11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio d'istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma 11.

Art. 6 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalità

1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico pedagogico e dell'orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonché presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà e presso le altre scuole indicate nell'articolo 324, limitatamente alle sezioni o classi a cui è diretta l'attività dei predetti specialisti.

Art. 7 - Collegio dei docenti

- 1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
- 2. Il collegio dei docenti:
- a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto; c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi:
- d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti:
- g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
- h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed

educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;

- i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
- l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
- o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento:
- p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
- q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
- r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
- **3.** Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
- **4.** Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
- **5.** Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
- **6.** Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

FIRMA DEL DOCENTE PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE	FIRMA DEL RESPONSABILE DI DIREZIONE